

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Primo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e) del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 9 febbraio 2017 e avente a oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per l’ambito Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia”

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall’On. Roger De Menech, nato a Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – “Fondo comuni confinanti” – , con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 128747720159, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia, al fine di dare esecuzione alla deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 11 del 30 giugno 2016, hanno sottoscritto in data 9 febbraio 2017, prot. PAT n. 76385, la Convenzione avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici per l’ambito Valle Sabbia nel territorio della provincia di Brescia”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”, ove il costo complessivo degli interventi strategici è quantificato in Euro 46.395.000,00, a fronte di un finanziamento con le risorse del Fondo Comuni Confinanti pari a Euro 10.708.000,00;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per dilazionare il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della Convenzione, e con nota prot. n. 13455 del 19 gennaio 2018, prot. PAT n. 37326 del 22 gennaio 2018, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Regione Lombardia;
- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato le modifiche sotto riportate;

CONSIDERATO CHE

- in conformità a quanto da ultimo approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, si rende necessario modificare la Convenzione, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 9 febbraio 2017 le modifiche approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. ____ del _____ e specificate nell'articolo 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di sostituire il comma 5, dell'articolo 8, della Convenzione, con il seguente:
"Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto".
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di sostituire il comma 1, dell'articolo 11, della Convenzione, con il seguente:
"La Regione Lombardia può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei progetti, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), possono essere concesse per adeguati motivi dalla Regione Lombardia mediante apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti".
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare il termine di efficacia della Convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), stabilendolo al 31 dicembre 2025.
4. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 9 febbraio 2017 vengono confermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _____ -

PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE GLI EVENTUALI SOGGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4,
DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 9 FEBBRAIO 2017

Provincia di Brescia _____

Comunità Montana Valle Sabbia _____

Comune di Bagolino _____

Comune di Idro _____